



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della manifestazione popolare denominata “processo e rogo de la vecia de mexa quaresima” programmata per il giorno giovedì 27 marzo e in caso di rinvio per maltempo per il giorno sabato 29 marzo 2025.

N. cron. 143, in data 20/03/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 12.03.2025 (prot. Gen. N° 21041/A del 12.03.2025) dall'Associazione Propordenone, inerente lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata “*processo e rogo de la vecia de mexa quaresima*” in programma per giovedì 27 marzo 2025 e in caso di rinvio per maltempo per il giorno sabato 29 marzo 2025, per quanto di interesse, con il seguente programma:

- ore 19.00 circa partenza del corteo serale con il fantoccio della *vecia* da Piazza del Municipio lungo il seguente percorso: Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Largo San Giovanni, Viale Marconi, via Cavallotti, Piazza Ellero ed arrivo in Piazza XX Settembre;
- alle ore 20.30 circa in Piazza XX Settembre è previsto l'inizio dello spettacolo;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento; pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto di accogliere parzialmente le richieste dell'organizzazione, stante che per quanto riguarda l'utilizzo e la circolazione dei mezzi impiegati nei diversi spostamenti nell'arco della giornata, dovrà attenersi scrupolosamente alle vigenti norme del Codice della Strada;

Ritenuto, tuttavia, per ragioni di sicurezza stradale, adottare nel contempo opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare sfilamento del corteo serale e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate dal medesimo;

Richiamata l'ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato e l'ordinanza n. 299 del 28.05.2024 che istituisce il divieto di transito in via Gorizia, tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II ed il civ. n. 13, dal 28.05.2024 al 31.12.2028, dal lunedì al giovedì, con orario 18.00 – 24.00 e i giorni, venerdì – sabato – domenica e festivi, con orario 11.45 – 24.00;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

Per il giorno **giovedì 27 marzo 2025** e in caso di rinvio per maltempo per il giorno sabato 29 marzo 2025, anche in deroga al divieto di circolazione vigente in Z.T.L., vengono istituiti i seguenti provvedimenti:



- dalle ore 19.00, orario previsto di partenza del corteo e fino alle ore 20.00 ed in ogni caso comunque fino a termine necessità, nelle sotto elencate vie e viali è adottata la **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE**, limitatamente al passaggio del corteo, con il seguente percorso: Piazza Municipio (area antistante la Loggia municipale) → Corso Vittorio Emanuele → Corso Garibaldi → Largo San Giovanni → Viale Marconi → via Cavallotti → Piazzale Ellero → arrivo in Piazza XX Settembre ove si svolgerà il pubblico spettacolo.

In deroga al divieto di accesso in Zona a Traffico Limitato è consentita la circolazione ai veicoli partecipanti alla manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della manifestazione.

DISPONE

che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in particolare:

- sia rispettato il percorso previsto;
- le eventuali attrezzature sopraelevate, dovranno essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI 13814:2005);
- qualora il veicolo o complesso di veicoli utilizzato dovesse superare i limiti massimi stabiliti in sede di omologazione, anche in termini di massa che di ingombro, deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.10 del C.d.S;
- le eventuali strutture sopraelevate, dovranno essere debitamente ancorate in modo da assicurarne la massima stabilità anche nel caso di vento;
- sia verificata, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;
- sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei veicoli partecipanti alla manifestazione nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
- sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
- eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell'organizzazione della manifestazione;

DA ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 ss e 123., fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi



DEMANDA

- **All'Associazione Propordenone ONLUS con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, quale organizzatrice della manifestazione** ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, per l'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/03/2025 15:29:06